



CITTA' DI MONOPOLI
U.R.P. - INFORMAGIOVANI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

APPROVAZIONE MODIFICHE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25 maggio 2004

sono state approvate le modifiche al Regolamento per la disciplina dei rapporti tra
Amministrazione Comunale

e libere forme associative approvato con provvedimento di C.C. n. 46/98

Il lavoro preparatorio stato espletato dalla **III Commissione Consiliare**, presieduta dal consigliere Giovanni Lacitignola, per regolare il finanziamento, il patrocinio gratuito e il patrocinio oneroso di progetti presentati dalle associazioni, oltre alle sovvenzioni che l'amministrazione può utilizzare per finanziare progetti o eventi realizzati dalle stesse.

Tale esigenza emersa dalla verifica dell'esistenza di ben due regolamenti, entrambi vigenti, che disciplinavano in maniera diversa i rapporti con le associazioni. Il presente regolamento tuttavia transitorio, in attesa che, a breve, si disciplini completamente la materia.

Dal Palazzo di Città, 1 giugno 2004

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

CAPO I – FINALITA’ ED AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 1 – OGGETTO

- L’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito, quale espressione di effettiva partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l’apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile culturale e religiose, agevolando l’accesso alle strutture e ai servizi.
- Il presente regolamento disciplina i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolamentazione di convenzioni, concessioni di contributi finanziari e di beni immobili e strumentali, ad associazioni o altri organismi privati, ad organizzazioni religiose e di volontariato, in ottemperanza all’art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- I contributi di qualsiasi natura sono concessi, per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dallo statuto comunale o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario, alle associazioni ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituite con la legge n. 460/97.

ART. 2 – AMBITI DI ATTIVITA’

- I settori di intervento per i quali l’Amministrazione Comunale eroga forme di sostegno di qualunque genere di cui al successivo art. 13, sono da individuarsi nei seguenti ambiti:
 - promozione sociale e civile della popolazione;
 - sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;
 - valorizzazione della pratica della solidarietà sociale e del superamento di tutte le forme di disagio;
 - realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e tutela della salute pubblica;
 - tutela dei diritti civili del cittadino e realizzazione di un sistema di garanzia delle pari opportunità;
 - promozione e realizzazione di un articolato processo di istruzione e formazione permanente;
 - tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico, culturale, ambientale e di tradizioni locali;
 - sviluppo del turismo sociale;
 - diffusione della pratica sportiva;
 - promozione e realizzazione della produzione artistica e delle nuove professioni in campo culturale.

CAPO II – REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3 – COSTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

- L'Amministrazione Comunale, istituisce apposito registro delle associazioni non lucrative e di utilità sociale.

ART. 4 – MODALITA' ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

- Le associazioni liberamente costituite, con sede nel Comune di Monopoli, possono presentare domanda di iscrizione al registro delle associazioni, indicando la sezione tematica a cui si chiede di aderire tra quelle indicate al successivo art. 5 del presente regolamento e allegando idonea scrittura privata, recante data certa, dalla quale risultino inequivocabilmente l'esatta denominazione, le finalità, la sede, le fonti di finanziamento, il numero degli associati e le generalità dei soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato.
- La domanda di iscrizione al registro delle associazioni, redatta in carta semplice, in base al modello predisposto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, deve essere inoltrata entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco, tramite il legale rappresentante dell'associazione interessata.
- La domanda deve essere corredata da dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo interessato, attestante l'assenza di fini di lucro.

ART. 5 - SEZIONI DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

- Il registro delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - volontariato, attività socio-sanitaria e impegno civile;
 - politiche culturali e spettacolo;
 - sviluppo economico, turistico e tutela del territorio;
 - politiche giovanili e promozione dei valori della pace;
 - comitati di quartiere e di contrada;
 - attività sportive educative e del tempo libero;
- Ogni associazione può richiedere l'iscrizione a più sezioni.

ART. 6 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

- Sono iscritte, a domanda, al registro delle associazioni, le libere forme associate in possesso dei seguenti requisiti:
 - abbiano la sede nel Comune di Monopoli;
 - svolgano la loro attività prevalente nel territorio comunale;

- abbiano finalità e ambiti di attività conformi ai principi dello statuto comunale e del presente regolamento;
- siano costituite da almeno sei (6) mesi;
- non rappresentino articolazioni politico-amministrative di partiti politici, **compresi i movimenti politici giovanili riconducibili ai partiti.**

ART. 7 – ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

- Nel corso dell'istruttoria delle domande pervenute, realizzata dall'URP e finalizzata all'accertamento dei requisiti indicati al precedente art. 6, possono essere effettuate verifiche dirette e/o possono essere richiesti ulteriori elementi di valutazione.
- Qualora l'Ufficio Relazioni con il pubblico, alla luce degli elementi emersi in fase istruttoria, ritiene di dover proporre al Dirigente parere di diniego alla richiesta di iscrizione al registro delle associazioni, di ciò deve informare, almeno nei 20 giorni precedenti all'emanazione del provvedimento ufficiale, il legale rappresentante dell'associazione interessata, il quale può presentare, entro e non oltre i successivi 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie deduzioni scritte.
- L'iscrizione al registro delle associazioni è eventualmente negata, entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande, su proposta dell'URP, con provvedimento motivato dal Dirigente del quale va disposta la immediata comunicazione alle associazioni interessate.
- In caso di diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Difensore Civico o in assenza al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

CAPO III – NORME COMUNI

Art. 8 – PREROGATIVE DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO

- Le associazioni regolarmente iscritte al registro delle libere forme associate hanno il diritto di essere preventivamente informate nella maniera più opportuna, adeguata e sollecita in merito agli indirizzi e conseguenti provvedimenti che il Comune intende adottare nelle materie delle rispettive competenze.
- Le associazioni regolarmente iscritte al registro delle libere forme associate, ad eccezione di quelle **aventi finalità di lucro**, possono beneficiare di contributi finanziari, di beni immobili e strumentali da parte del Comune per lo svolgimento della propria attività ordinaria e/o straordinaria; per quanto attiene specificatamente le organizzazioni di volontariato è necessario che risultino iscritte anche al registro della Regione Puglia, istituito con l'art. 2 della L.R. 16 marzo 1994, n. 11 in ottemperanza all'art. 6 – comma 2° - della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”.
- Il Comune può affidare la gestione di servizi o strutture comunali alle associazioni iscritte nel registro delle libere forme associate, ad eccezione di quelle aventi

finalità di lucro, mediante convenzioni che ne disciplinino le modalità; per quanto attiene specificatamente le organizzazioni di volontariato è necessario che risultino iscritte anche al registro della Regione Puglia, istituito con l'art. 2 della L.R. 16 marzo 1994, n. 11 in ottemperanza alla "Legge quadro sul volontariato".

- Nel caso di mancata attivazione del Registro Regionale delle associazioni di volontariato, le stesse saranno comunque ammesse e riconosciute dal Comune, purché conformi alle disposizioni della stessa Legge Regionale.

ART. 9 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEGLI ASSOCIATI AL REGISTRO

- Le associazioni regolarmente iscritte al registro delle libere forme associate, hanno il diritto di:
 - essere preventivamente informate sulle attività e i provvedimenti realizzati dall'Amministrazione Comunale riguardanti, in modo diretto (per lettera) e indiretto, la loro attività;
 - prendere visione degli atti amministrativi riguardanti le attività dell'Amministrazione Comunale, relativamente ai propri ambiti di attività;
 - essere considerati soggetti attivi nel proporre progetti e iniziative, relativamente ai propri ambiti di attività;
 - essere considerati destinatari di informazioni relative alle concessioni di contributi finanziari, di strutture e beni strumentali effettuate dall'Amministrazione Comunale a beneficio di altre associazioni.

ART.10 –REVISIONE PERIODICA DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

- Annualmente l'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'URP, effettua d'ufficio la revisione del registro delle associazioni, al fine di verificare la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell'iscrizione.
- Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, le associazioni iscritte al registro devono far pervenire al Comune, una dichiarazione di responsabilità attestante il permanere dei requisiti, le attività svolte e ogni qualsivoglia variazione intervenuta nell'ambito dell'organismo.
- Qualora l'ufficio comunale competente, a seguito della revisione effettuata, proponga al Dirigente la cancellazione di un'associazione a causa della perdita dei requisiti necessari, di ciò deve informare, almeno nei 20 giorni precedenti all'emanazione del provvedimento ufficiale di cancellazione, l'ultimo rappresentante noto dell'associazione, il quale può presentare, entro e non oltre i successivi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni.
- La cancellazione di un'associazione dal registro è disposta, su proposta dell'URP, con provvedimento motivato dal Dirigente, per accertata perdita dei requisiti, ovvero per richiesta espressa dell'organizzazione.
- Nel primo caso è possibile ammettere ricorso al Difensore Civico o in mancanza al Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

CAPO IV – INDIRIZZI E CRITERI

ART. 11 - INDIRIZZI GENERALI

- Annualmente il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio, individua, con propri atti di indirizzo, le risorse finanziarie complessive da destinare a contributi economici alle associazioni iscritte al registro delle libere forme associate, nonché i settori di attività verso i quali destinare prioritariamente il proprio sostegno, nell'ambito di ciascuna sezione tematica.
- In sede di programmazione finanziaria annuale l'Amministrazione Comunale, consulta le associazioni iscritte al registro.

ART. 12 – CRITERI

- La eventuale concessione di forme di sostegno alle associazioni iscritte al registro da parte dell'Amministrazione Comunale è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - valutazione dei contenuti del progetto proposto in base al grado di interesse generale rivestito dall'attività, alla natura del servizio prestato con particolare riferimento alla gratuità al pubblico;
 - valutazione dell'esperienza specifica acquisita nel settore, unitamente alla possibilità di prosieguo di iniziative precedentemente realizzate con successo;
 - valutazione del grado di originalità e innovatività del progetto o dell'iniziativa.
- L'ammontare delle forme di sostegno e le condizioni di assegnazione sono determinate in base alle seguenti variabili:
 - al concorso economico di altri enti pubblici e/o soggetti privati;
 - al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo del progetto a realizzarsi;
 - alla capacità economica dell'organismo richiedente.
- In casi del tutto straordinari, debitamente motivati, l'Amministrazione Comunale, previo parere consultivo della conferenza dei Capi Gruppo da esprimersi entro 7 giorni dalla data di comunicazione della medesima, può disporre la concessione di benefici, in termini di contributi economici e/o di beni immobili e strumentali, anche a favore di enti, associazioni, comitati e/o soggetti privati, non iscritti nel registro, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse, che abbiano rilievo di carattere nazionale, nonché finalità di aiuto e solidarietà in eventi eccezionali di calamità e per la realizzazione delle finalità proprie dello statuto comunale.
- Sono esclusi dall'erogazione di qualunque forma di beneficio economico, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195 e della legge 8 novembre 1981, n. 659, i partiti politici e le loro articolazioni politico-amministrative.

- E' obbligo dell'Amministrazione Comunale relazionare in forma scritta, con carattere informativo, ogni 12 mesi, sulle concessioni di forme di sostegno erogate alle associazioni iscritte al registro.

CAPO V – TIPOLOGIA DEI BENEFICI

ART. 13 – FORME DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI

- Le forme di sostegno erogabili dall'Amministrazione Comunale alle associazioni iscritte al registro delle libere forme associate, si concretizzano in:
 - 1. patrocinio gratuito**, quale riconoscimento del valore sociale, civile e culturale dell'iniziativa proposta;
 - 2. sovvenzioni**, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici. La sovvenzione opera nei casi in cui l'attività o l'iniziativa siano realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e siano rese gratuitamente al pubblico;
 - 3. contributi** allorquando i finanziamenti e benefici, aventi carattere occasionale, siano diretti a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte del costo complessivo, in ogni caso non superiore al 60%, ritenendole meritevoli di essere sostenute ed incoraggiate;
 - 4. vantaggi economici indiretti**, allorquando sono riferiti alla fruizione gratuita o agevolata di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, nonché di prestazioni o servizi gratuiti;
 - 5. stipula di convenzioni** per progetti ed iniziative non occasionali della durata minima di 1 anno e non superiore a 4 anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso (per quanto attiene il comodato gratuito si rinvia al vigente regolamento di contabilità e successive modifiche).

ART. 14 – ATTIVITA' AMMISSIBILI A BENEFICI

- Le attività ammissibili ai benefici indicati nel precedente art. 13, vanno individuate tra quelle conformi alle finalità e ai principi dell'art. 2 del presente regolamento.

ART.15 – CONCESSIONE PATROCINIO

- Le associazioni iscritte al registro delle libere forme associate possono richiedere il patrocinio, indirizzando l'istanza, almeno 20 giorni della data fissata per l'inizio dell'attività proposta, al Sindaco con la dovuta indicazione di ogni elemento necessario alla valutazione dell'iniziativa.
- La concessione del patrocinio è effettuata personalmente dal Sindaco, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 16 – CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI

- Le associazioni iscritte al registro di cui al Capo II del presente regolamento possono chiedere la concessione di contributi economici, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo, in relazione alla natura giuridica dell'organismo, tutti gli elementi utili all'esame dell'istanza, quali:
 - ❖ finalità del progetto;
 - ❖ descrizione analitica e durata dell'attività proposta;
 - ❖ piano finanziario preventivo delle uscite e delle entrate con l'indicazione di eventuali contributi concessi da altri enti o soggetti privati;
 - ❖ eventuale richiesta di anticipo di quote del contributo;
 - ❖ generalità e dati fiscali del delegato alla riscossione del contributo o alla stipula di convenzioni.
- Le associazioni devono far pervenire nei termini indicati nel successivo comma le istanze di beneficio indirizzate al Sindaco, redatte in carta semplice, secondo il modello predisposto dall'URP.
- Le domande delle associazioni tese ad ottenere contributi economici devono pervenire al Comune:
 1. almeno 20 giorni prima della data d'inizio dell'attività, se questa ha durata inferiore ai 2 giorni ed un costo complessivo non superiore a €2.000,00;
 2. almeno 40 giorni prima della data di inizio dell'attività, se questa ha durata superiore a 2 giorni e un costo complessivo maggiore di €2.000,00, salvo casi straordinari;
- La concessione del contributo finanziario è disposta dalla Giunta Comunale, con provvedimento motivato, entro i successivi 10 giorni per quanto concerne il caso previsto dal punto 1) e entro i successivi 20 giorni nel caso indicato al punto 2) del precedente comma.
- L'Amministrazione Comunale può, inoltre, emanare nel corso dell'anno bandi pubblici di invito alla presentazione di progetti in relazione a specifiche iniziative che intende realizzare. Le modalità e i termini di presentazione dei progetti saranno indicati specificatamente da ogni singolo bando.

ART. 17 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

- A conclusione dell'attività, e comunque non oltre novanta giorni dalla data predetta, l'associazione beneficiaria del contributo deve presentare una relazione inerente lo svolgimento dell'iniziativa unitamente al consuntivo delle spese sostenute, debitamente rendicontate, oltreché l'indicazione di eventuali contributi ottenuti a qualsiasi titolo da altri enti o soggetti privati o derivanti da incassi da botteghino.
- La liquidazione del contributo finanziario concesso è effettuata entro trenta giorni dalla presentazione del consuntivo finanziario di cui al precedente comma.
- Qualora il consuntivo risulti inferiore alle previsioni dichiarate, il contributo è ridotto in pari percentuale.

- Qualora l'attività per la quale era stato concesso il contributo non sia stata realizzata ovvero non venga presentata nei termini la documentazione prescritta nel precedente comma 1, in particolare per quanto attiene il consuntivo, i soggetti assegnatari dei benefici decadono dal diritto ad ottenerli.
- Nel caso in cui il contributo sia stato parzialmente anticipato, e si verifichi una delle suddette condizioni, si darà luogo al recupero, nelle forme di legge, della somma erogata.

ART. 18 – CONCESSIONE BENI STRUMENTALI

- L'Amministrazione Comunale può concedere alle associazioni iscritte al registro e che ne facciano richiesta, proprie attrezzature e beni mobili per la realizzazione di progetti rispondenti alle finalità dell'art. 2.
- Annualmente la Giunta Comunale, con propria deliberazione individua i beni strumentali da concedere alle associazioni, sulla base di un censimento delle disponibilità effettuato dall'Ufficio Economato.
- Gli elenchi dei beni strumentali disponibili, nonché le relative tariffe e cauzioni per la cessione in uso, così come determinate annualmente dagli organi comunali competenti, sono pubblicizzati, entro il 30 gennaio di ciascun anno, presso l'URP.
- I beni strumentali disponibili possono essere concessi alle associazioni che ne facciano richiesta dietro versamento di cauzione, di corrispettivo e di eventuali spese per il trasporto, in ottemperanza a quanto stabilito dai regolamenti comunali vigenti in materia.
- L'associazione alla quale è concesso l'uso dei beni strumentali da parte dell'Amministrazione Comunale è responsabile dell'integrità delle attrezzature e degli eventuali danni a terzi derivanti dal loro utilizzo.
- Per quanto attiene le modalità di presentazione della domanda tesa ad ottenere la concessione di beni strumentali si rinvia a quanto disposto all'art. 16 del presente regolamento.

ART. 19 – CONCESSIONE BENI IMMOBILI PER PROGETTI

- L'Amministrazione Comunale può concedere alle associazioni iscritte al registro delle libere forme associate beni immobili per lo svolgimento di attività temporanee non occasionali - le cui finalità risultino conformi a quelle dello statuto - secondo i criteri stabiliti all'art. 12 del presente regolamento.
- Con proprio provvedimento la Giunta Municipale annualmente individua eventuali beni immobili disponibili da concedere alle associazioni e provvede a pubblicizzarli attraverso l'URP, entro il 30 gennaio di ciascun anno, specificandone l'ubicazione, la descrizione sintetica del bene, il valore locativo di mercato, nonché le quote di cauzione e le tariffe per la cessione.
- Le associazioni iscritte al registro delle libere forme associate interessate alla concessione temporanea di immobili comunali devono presentare la domanda

indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice, in base al modello predisposto dall'ufficio comunale competente, contenente, tra l'altro, la descrizione analitica del progetto, l'indicazione delle finalità perseguite, la durata dello stesso, le generalità e i dati fiscali del delegato alla stipula della convenzione.

- La concessione di un immobile ad una associazione da parte dell'Amministrazione Comunale è disciplinata da apposita convenzione.
- All'atto della consegna dell'immobile da parte dell'Amministrazione Comunale è redatto verbale dello stato dei luoghi e di eventuali beni strumentali in dotazione alla struttura di che trattasi.
- Eventuali danni agli immobili e ai beni strumentali in dotazione agli stessi, arrecati nel corso dell'attività per la quale è stato concesso il beneficio, sono a carico dell'associazione beneficiaria, che provvederà direttamente e a proprie spese al ripristino secondo le prescrizioni dei competenti servizi comunali o al rimborso delle spese.

ART. 20 – ISTITUZIONE ALBO DEI BENEFICIARI

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22, comma I, della Legge 30 dicembre 1991, n.412, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. l'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.
3. l'albo e gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati all'Albo Pretorio.

Art. 21 - SUDDIVISIONE DELL'ALBO:

1. L'albo è suddiviso nelle aree di intervento di cui al comma 1 dell'art. 5.
2. Per ciascuna associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:
 - a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica della forma associativa o similare;
 - b) la sede legale;
 - c) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - d) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni;
3. Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:
 - a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo;
 - b) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

ART.22 - TENUTA DELL'ALBO

1. l'Ufficio Relazioni con il Pubblico cura la tenuta dell'Albo e degli elenchi annuali dei beneficiari e provvede ai correnti obblighi ed adempimenti prescritti;
2. E' fatto obbligo ai Dirigenti delle unità organizzative, per quanto non specificamente risultante da atti deliberativi, di segnalare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico l'elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all'assegnazione di altri vantaggi economici;
3. l'albo può essere consultato da chiunque.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente regolamentato si rinvia alle norme di legge vigenti con espressa abrogazione di qualsiasi altra disposizione regolamentare non compatibile con il presente regolamento.